



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

L'INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI SULLE “OPERAZIONI DI MICROCREDITO”

Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale SpA

a cura della

Direzione Interventi per lo Sviluppo

Coordinamento Promozione e Supporto

PREMESSA

L'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (di seguito "Fondo") è volto a concedere una **garanzia pubblica**, assistita dalla **garanzia di ultima istanza dello Stato Italiano**, su **finanziamenti** rientranti nella definizione di operazioni di **microcredito** (ex Decreto MEF n. 176/2014).

La **concessione e l'erogazione** di detti **finanziamenti** sono di esclusiva competenza degli **intermediari finanziari abilitati all'esercizio del credito**.

L'INTERVENTO DEL FONDO

OGGETTO E FINALITÀ

Favorire la **microimprenditorialità** nell'accesso alle fonti finanziarie mediante la concessione di una **garanzia pubblica** per **sostenere l'avvio e lo sviluppo delle microimprese** (organizzate in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa) e dei **professionisti** iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

PRINCIPI GENERALI

Le operazioni di *microcredito* sono caratterizzate essenzialmente dall'erogazione dei **servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio** da parte dell'intermediario finanziario. **L'intervento sulle operazioni di *microcredito* è incardinato nell'operatività generale del Fondo**. Si applicano, pertanto, le previsioni generali del Fondo in materia di tipologie di soggetti beneficiari (professionisti ed imprese), attività ammissibili e regime di agevolazione (autorizzato ovvero *de minimis*).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 111 T.U.B.
- Decreto MEF n. 176 del 17/10/2014, pubblicato in GURI il 1°/12/2014
- Decreto MiSE del 24/12/2014, pubblicato in GURI il 3/02/2015
- Decreto Mise del 18/03/2015, pubblicato in GURI l'11/05/2015
- Disposizioni di Banca d'Italia per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di *microcredito* in attuazione dell'art. 111 del TUB e dell'art. 15 del Decreto MEF 176/2014, pubblicate in GURI il 20/06/2015

VALUTAZIONE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

Sulle operazioni di *microcredito* **non viene effettuata alcuna valutazione** di merito di credito **da parte del Gestore del Fondo** (Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da MedioCredito Centrale, quale mandataria, e Mediocredito Italiano, MPS Capital Services, Artigiancassa e ICBPI, quali mandanti).

PROCEDURA DI ACCESSO DIRETTO (PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA)

Ferme restando le ordinarie modalità di accesso alla garanzia del Fondo da parte dei soggetti richiedenti, i soggetti beneficiari finali possono attivare la **procedura di accesso diretto**.

I soggetti beneficiari finali possono, anche prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un soggetto finanziatore, presentare al Gestore del Fondo **richiesta di prenotazione** delle somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia.

La richiesta di prenotazione è presentata in **via telematica**, accedendo all'apposita sezione del sito Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) dedicata al *microcredito*, previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.

Le **modalità di effettuazione della registrazione** prevedono l'indicazione di nome, cognome, codice fiscale, indirizzo email e numero di telefono della **persona da registrare**, che può anche non appartenere all'impresa interessata alla prenotazione.

Le **modalità di effettuazione della prenotazione** prevedono l'indicazione del codice fiscale, della denominazione, della natura giuridica e dell'indirizzo email (semplice o PEC) dell'**impresa interessata** e dell'importo dell'operazione di microcredito (max € 35.000,00).

A seguito della presentazione della richiesta di prenotazione della garanzia, il sistema informativo del Fondo attribuisce automaticamente un **codice identificativo** alla richiesta di prenotazione e produce la conseguente **ricevuta dell'avvenuta prenotazione delle risorse**, che il soggetto beneficiario finale deve indicare al soggetto finanziatore al quale intende richiedere il finanziamento.

La **prenotazione resta valida per i 5 giorni lavorativi** successivi alla data del suo inserimento sul sistema informativo del Fondo. Entro il predetto termine, **la prenotazione deve essere confermata**, a pena di decadenza, dal soggetto finanziatore prescelto, che attesta di aver ricevuto dal soggetto beneficiario finale formale richiesta di finanziamento. A tal fine, il soggetto finanziatore accede alla **sezione *microcredito* del sito Internet del Fondo**, utilizzando, oltre alle credenziali di accesso rilasciate dal Gestore in sede di abilitazione a operare, il predetto codice identificativo.

N.B. Anche nel caso in cui l'impresa beneficiaria opti per l'**accesso al Fondo nella forma della controgaranzia (obbligatorio nelle regioni Abruzzo, Marche e Toscana e, su tutto il territorio nazionale, per le imprese operanti nel settore agricolo primario)** la conferma della prenotazione può essere effettuata **soltanto dal soggetto che finanzia l'impresa** (banca o intermediario finanziario).

La prenotazione conserva la sua validità per i 60 giorni successivi alla data della conferma. Nel caso in cui il soggetto finanziatore intende concedere il finanziamento richiesto al soggetto beneficiario finale, esso, ovvero il confidi garante (nel caso di controgaranzia), deve, entro il predetto termine, inviare al Gestore del Fondo **la relativa richiesta di garanzia**. Trascorso tale termine senza che la predetta richiesta di garanzia sia stata presentata, la prenotazione decade e le risorse accantonate rientrano nella disponibilità del Fondo.

Una nuova richiesta di garanzia da parte dell'intermediario potrà tuttavia essere presentata e regolarmente presa in carico da parte del Gestore.

Al fine di agevolare i soggetti beneficiari finali, nella sezione del sito Internet del Fondo dedicata al *microcredito*, è riportato l'elenco dei soggetti abilitati a operare con il Fondo.

Si rammenta che l'operatività è soggetta alla regolamentazione generale del Fondo e che, pertanto, **la richiesta di garanzia o controgaranzia deve essere presentata dall'intermediario richiedente prima della delibera di concessione del finanziamento**. È consentita l'adozione della predetta delibera soltanto se la stessa sia **condizionata** all'intervento del Fondo.

UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE OPERAZIONI DI MICROCREDITO

Le garanzie sulle operazioni di *microcredito* sono concesse a valere sulle **risorse ordinarie del Fondo**.

La **quota di destinazione**, individuata dal DM 24/12/2014 (5% delle risorse ordinarie nazionali del Fondo PMI, con il massimo di € 30 milioni, più le ulteriori disponibilità derivanti da assegnazioni da parte di enti pubblici e privati e istituzioni), **rappresenta il plafond entro il quale è possibile acquisire da parte del Gestore le prenotazioni on line**.

Nei casi nei quali le prenotazioni *on line* impegnino l'intero plafond, la procedura *on line* di prenotazione delle risorse viene sospesa, per essere eventualmente riattivata con le risorse liberate dalle prenotazioni non confermate.

Nei casi di **sospensione della procedura di prenotazione on line**, le **domande di garanzia sulle operazioni di microcredito presentate**, anche in assenza di prenotazione, **dagli intermediari accreditati continueranno ad essere accettate e lavorate dal Gestore**.

N.B. È auspicabile che le imprese e i professionisti interessati avviino preventivamente la ricerca della banca, finanziaria vigilata ovvero operatore di microcredito (art. 111 T.U.B.) per finanziare l'operazione ed a **effettuare la prenotazione una volta individuato l'intermediario** disposto ad accettare la domanda di finanziamento.

Si precisa che **l'effettuazione della prenotazione non costituisce condizione necessaria** per la presentazione della domanda di garanzia da parte dell'intermediario. In altre parole, **l'intermediario accreditato può presentare domanda di garanzia anche senza preventiva prenotazione da parte dell'impresa.**

GARANZIA DELLO STATO

L'intervento del Fondo è assistito dalla Garanzia dello Stato ai sensi della Legge n. 2/2009 e del Decreto MEF del 25/03/2009. Il principale effetto di queste norme è quello di riconoscere **attenuazione del rischio di credito** sulle garanzie concesse dal Fondo.

Pertanto, i soggetti finanziatori potranno applicare alle esposizioni così garantite la c.d. **ponderazione zero**.

MODALITÀ DI INTERVENTO DEL FONDO

Garanzia diretta (non disponibile in Toscana, Marche ed Abruzzo e, su tutto il territorio nazionale, per le imprese operanti nel settore agricolo primario), concessa direttamente ai soggetti finanziatori;

Controgaranzia, concessa ai soggetti garanti.

COPERTURA DELLA GARANZIA DIRETTA

Fino all'80% dell'operazione finanziaria.

COPERTURA DELLA CONTROGARANZIA

Fino all'80% dell'importo garantito dal Confidi o altro fondo di garanzia a condizione che lo stesso non abbia garantito più dell'80% dell'operazione finanziaria.

GRATUITÀ

L'intervento del Fondo sulle operazioni di *microcredito* è **completamente gratuito**.

CUMULABILITÀ

La garanzia diretta e la controgaranzia sono **cumulabili**, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure massime previste per il Fondo;

La garanzia diretta e la controgaranzia sono **cumulabili**, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto.

EFFICACIA AGEVOLATIVA DELL'INTERVENTO (ESL)

Per ciascuna operazione l'ESL è determinata in funzione della finalità (liquidità ovvero investimento), della durata (max 7 anni), e del tasso di riferimento comunitario (lo 0,96% a far tempo dal 1° ottobre 2016, che sviluppa una ESL massima pari all'8,72% circa dell'importo garantito).

SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere la garanzia diretta:

- le banche;
- gli intermediari finanziari vigilati;
- gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 T.U.B.;

Possono richiedere la controgaranzia:

- i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi);
- gli altri fondi di garanzia gestiti da banche e intermediari finanziari.

N.B. In relazione alle operazioni di microcredito, i soggetti finanziatori delle operazioni ammissibili alla controgaranzia del Fondo debbono comunque rientrare nelle tipologie previste per i soggetti richiedenti la garanzia diretta. Pertanto, agli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB (ante dlgs 141/2010) non possono, ai soli fini dell'intervento del Fondo, essere considerati operatori di microcredito.

IL DECRETO MEF 176/2014 E LA DISCIPLINA DEL FONDO

AMBITO DI APPLICAZIONE

La parte del Decreto MEF 176/2014 interessata dall'intervento del Fondo è quella relativa alla **microimprenditorialità**, vale a dire quella disciplinata dal **Titolo I** con l'**esclusione** della finalità dell'inserimento del mercato del lavoro da parte delle **persone fisiche**.

SOGGETTI BENEFICIARI (art. 1 Decreto MEF 176/2014)

Professionisti e imprese titolari di **partita IVA da non più di 5 anni**, in possesso dei seguenti requisiti:

- professionisti e imprese individuali aventi fino a 5 dipendenti;

- società di persone, SRL semplificate, cooperative con dipendenti non soci fino a 10 unità;
- imprese che abbiano avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo fino a 300.000 euro;
- imprese che abbiano realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, in qualunque modo risulti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo fino a 200.000 euro;
- imprese che alla data di richiesta di finanziamento presentino un livello di indebitamento fino a 100.000 euro.

Non rientrano tra i soggetti beneficiari le persone fisiche.

FINALITÀ DEI FINANZIAMENTI (art. 2 Decreto MEF 176/2014)

- **acquisto di beni**, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, **o di servizi strumentali all'attività svolta**, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di **microleasing** finanziario;
- **retribuzione** di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- pagamento di **corsi di formazione** volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del professionista, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci.

N.B. Il Decreto MEF 176/2014 prevede una ulteriore finalità del finanziamento (pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento). Tale finalità è stata omessa in quanto esclusivamente riferita a soggetti non ammissibili all'intervento del Fondo.

L'intermediario finanziatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità di cui all'art. 2 del Decreto MEF 176/2014, anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.

SERVIZI AUSILIARI DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO (art. 3 Decreto MEF 176/2014)

L'intermediario finanziatore è tenuto a prestare, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio ai soggetti finanziati:

- supporto alla **definizione della strategia di sviluppo** del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
- formazione sulle **tecniche di amministrazione dell'impresa**, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
- **formazione** sull'uso delle **tecnologie più avanzate per innalzare la produttività** dell'attività;
- supporto alla **definizione dei prezzi e delle strategie di vendita**, con l'effettuazione di **studi di mercato**;
- supporto per la **soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi** e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
- supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali **criticità dell'implementazione del progetto finanziato**.

N.B. Il Decreto MEF 176/2014 prevede una ulteriore tipologia di servizi ausiliari (supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro). Tale finalità è stata omessa in quanto esclusivamente riferita a soggetti non ammissibili all'intervento del Fondo (persone fisiche). **L'intermediario finanziatore può affidare**, con contratto da stipularsi in forma scritta, **i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, a soggetti specializzati** nella prestazione di tali attività. Il contratto deve prevedere, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente all'intermediario l'andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.

AMMONTARE MASSIMO, CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI E CANALI DISTRIBUTIVI (art. 4 Decreto MEF 176/2014)

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di **euro 25.000** per ciascun beneficiario. Il limite può essere **umentato di euro 10.000**, qualora il contratto di finanziamento preveda **l'erogazione frazionata** subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
- lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di *microcredito*.

L'intermediario finanziatore può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti, di **35.000 euro**.

Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un **piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale**. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a 7 anni.

N.B. Il Decreto MEF 176/2014 contempla la possibilità di concedere operazioni di *microcredito* di durata superiore a 7 anni, con il massimo di 10 (per il pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento). Tale finalità è stata omessa in quanto esclusivamente riferita a soggetti non ammissibili all'intervento del Fondo.

Gli intermediari concludono direttamente i contratti di finanziamento. Per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento, ove non curati direttamente, gli intermediari possono avvalersi esclusivamente di soggetti specializzati nella prestazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio.

TASSO DI INTERESSE

Al tasso effettivo globale (TEG) delle operazioni di *microcredito* garantite dal Fondo, in quanto rientranti nella fattispecie prevista dal Titolo I del Decreto MEF 176/2014 (*microimprenditorialità*), **non si applica la limitazione** prevista dal comma 6, dell'art. 5 del predetto Decreto (80% del TEG medio praticato sulle operazioni della categoria) poiché tale limitazione è destinata alle operazioni di cui al Titolo II (*inclusione sociale e finanziaria*).

CONTROLLI

Il gestore del Fondo, in sede di **controllo a campione** ovvero in sede di **escussione**, potrà effettuare **verifiche** sulla effettiva rispondenza dell'operazione ai requisiti previsti dal Decreto MEF 176/2014 sia in relazione ai **soggetti beneficiari**, che sui **parametri dell'operazione**, che sulla somministrazione dei **servizi ausiliari** di assistenza e monitoraggio da parte dell'operatore di microcredito ovvero del soggetto terzo affidatario.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste a:

**TEAM ASSISTENZA DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
GESTORE DEL FONDO**

 <p>Artigiancassa GRUPPO BNP PARIBAS</p> <p>Silvia Lorenzini Artigiancassa S.p.A. Telefono 06 5845228 Cellulare 340 2291143</p> <p>Rossana Cassetta Artigiancassa S.p.A. Telefono 06 5845419 Cellulare 340 2284183</p> <p>Alessandra Risa Artigiancassa S.p.A. Telefono 06 5845981 Cellulare 342 5591863</p>  <p>Marzia Ferri ICBPI - Capogruppo Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane Telefono 06 45485193 Cellulare 345 5894945</p> <p>Sabrina Fausta Aloise ICBPI - Capogruppo Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane Telefono 06 45485176 Cellulare 348 2809400</p> <p>Davide Politano ICBPI - Capogruppo Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane Telefono 06 45485178 Cellulare 348 2790165</p>	 <p>Mediocredito Italiano</p> <p>Michele Farella Mediocredito Italiano S.p.A. Telefono 080 5738848 Cellulare 335 7503462</p> <p>Roberto Olivieri Mediocredito Italiano S.p.A. Telefono 06 67127130 Cellulare 338 7591732</p> <p>Giuseppe Di Fazio Mediocredito Italiano S.p.A. Telefono 06 67127579 Cellulare 366 6228117</p>  <p>MPS CAPITAL SERVICES</p> <p>Andrea Perfumo MPS Capital Services S.p.A. Telefono 06 67345313 Cellulare 335 7888978</p> <p>Luca Bonifazi MPS Capital Services S.p.A. Telefono 06 42048320 Cellulare 334 6743223</p> <p>Francesco Pietra Caprina Cellulare 335 8052742</p>
--	--

www.fondidigaranzia.it